



CONSIGLIO COMUNALE DI MAGGIA – MESSAGGIO MUNICIPALE N. 7/2018

Approvazione del nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti e modifica dello statuto del Consorzio Raccolta Rifiuti di Vallemaggia

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore, Egregi Signori Consiglieri Comunali,

vi sottoponiamo qui di seguito le informazioni necessarie per le decisioni di vostra competenza.

Premessa

Come noto in Ticino è stata accolta in votazione cantonale, dopo il rigetto del Referendum il 21 maggio 2017 contro la Legge cantonale di applicazione del 2004, l'introduzione del principio della "tassa sul sacco".

Principio anche contemplato nella "Legge federale sulla protezione dell'ambiente" (LPAmb), introdotta nel 1997, che prevede l'obbligo di finanziamento dello smaltimento dei Rifiuti Solidi Urbani secondo il principio di causalità.

Principio confermato anche da una sentenza del Tribunale Federale, che ha sancito nel 2009 che l'applicazione delle norme sul principio della causalità è incontrovertibile.

Questo ha portato il CRRV a prendere le misure necessarie per adeguare statuto e regolamento consortile alla nuova situazione, documenti approvati nel corso dell'assemblea ordinaria dello scorso mese d'aprile.

Il CRRV aveva in ogni caso anticipato i tempi, preparando il progetto d'introduzione della suddetta tassa, con largo anticipo ed è arrivato alla data d'approvazione preparato.

Ora tocca ai rispettivi Comuni agire in questo senso, apportando i necessari adeguamenti ai propri regolamenti, secondo il principio della causalità, enunciato poc'anzi.

È necessario inoltre approvare anche lo statuto del Consorzio, come detto già approvato dallo stesso nel corso dell'assemblea ordinaria.

Modifiche principali

I principali cambiamenti che questa modifica introdurrà sono noti, cade l'applicazione della tassa comunale forfettaria per lo smaltimento dei rifiuti, a favore di una tassa comunale di base e dell'introduzione della "tassa sul sacco", con il prezzo dello stesso che viene fissato, a partire da un minimo e un massimo, dal Consiglio di Stato.

Evidentemente l'introduzione di questo principio richiederà un tempo di rodaggio, poiché i parametri considerati ora sono derivati da una serie di calcoli e stime, sui quantitativi smaltiti finora dal CRRV.

Valori che andranno nei prossimi anni verificati e se del caso corretti.

Nel dettaglio segnaliamo alcuni aspetti particolari che sono stati considerati e trattati con delle eccezioni:

- Per famiglie con bambini piccoli (v. pannolini), anche per una doverosa politica sociale, è stata introdotta questa normativa particolare (50 sacchi gratuiti all'anno per i bambini fino ai 3 anni). Questa facilitazione è stata valutata anche per le persone con problemi d'incontinenza (con certificato medico), ma poi si è tralasciato in quanto questi casi sono già coperti, almeno parzialmente, dall'assicurazione malattia di base (LAMal).

- Si è ritenuto appropriato precisare anche le competenze in relazione alla gestione dei rifiuti in occasione di feste o manifestazioni varie, che sono state assoggettate solamente alla tassa sul quantitativo.

Non si vuole infatti penalizzare gli organizzatori di questi eventi ricreativi e comunitari, quasi sempre fondati sul volontariato, tuttavia anche in queste circostanze va prestata la giusta attenzione ai rifiuti prodotti ed al loro smaltimento.

Conclusioni

Le presenti modifiche sono state discusse anche con i Municipi degli altri Comuni della valle, per cercare di avere regolamenti che siano coerenti, nel limite del possibile, tra di loro.

Operazione che ha portato a buoni risultati, grazie alla disponibilità e collaborazione di tutti gli attori.

Il regolamento entrerà in vigore previa ratifica della Sezione degli Enti Locali e abrogherà il precedente.

Per questo motivo, chiediamo quindi al lodevole Consiglio Comunale di risolvere quanto segue:

1. E' abrogato il Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti approvato dal Consiglio comunale in data 21.12.2004 attualmente in vigore.
2. E' approvato il nuovo Regolamento comunale sulla gestione dei rifiuti, art. da 1 a 22, allegato al presente messaggio.
3. Sono approvate le modifiche degli articoli 2, 25, 26, 28, 32 e l'aggiunta di un articolo 25 bis nello Statuto del Consorzio raccolta rifiuti di Vallemaggia, così come al testo allegato approvato dal Consiglio consortile.

Con la massima stima.

Il Sindaco
Aron Piezzi



Per il Municipio:



Il Segretario
Luca Invernizzi





STATUTO

del

CONSORZIO RACCOLTA RIFIUTI
DI
VALLEMAGGIA

BOZZA

MODIFICHE PREVISTE PER IL 1.2019 (evidenziate in rosso)

CAPITOLO I - GENERALITÀ

Art. 1 Denominazione e Comuni consorziati

Con la denominazione di Consorzio raccolta rifiuti di Vallemaggia è costituito tra tutti i Comuni del Distretto di Vallemaggia un Consorzio ai sensi della Legge sul consorzio dei Comuni del 22 febbraio 2010 (LCCom).

Art. 2 ~~Scopo~~

~~Il Consorzio organizza e gestisce la raccolta e lo smistamento dei rifiuti urbani e quelli ad essi assimilabili, in base a quanto prescritto dalle norme legali federali e cantonali in materia.~~

Art. 2 Scopo

Il Consorzio è competente a:

- a) organizzare e gestire la raccolta e il trasporto dei rifiuti urbani e quelli ad essi assimilabili come indicati nel Regolamento consortile;
- b) fornire gli imballaggi ufficiali per i rifiuti solidi urbani combustibili non riciclabili (sacchi) e fissare la relativa tassa causale (tassa sul quantitativo) entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Stato;
- c) emettere le tasse causali alle categorie di utenti che dispongono di contenitori propri, nei termini indicati dal Regolamento consortile;
- d) emettere le tasse causali ad economie domestiche e imprese (persone giuridiche) per l'apporto di rifiuti ingombranti e speciali, nei termini indicati dal Regolamento consortile.

I Comuni restano competenti della gestione dei punti/centri di raccolta comunali, della loro sorveglianza, della gestione degli scarti vegetali e dell'emissione della tassa base alle persone fisiche e giuridiche riservate le categorie delle quali provvede direttamente il Consorzio secondo l'art. 28.

Art. 3 Comprensorio e sede

Il comprensorio del Consorzio si estende su tutto il territorio giurisdizionale dei Comuni consorziati.

La sede del Consorzio è stabilita nel Comune di Cevio.

Art. 4 Durata

Il Consorzio è costituito per una durata indeterminata.

CAPITOLO II - ORGANI DEL CONSORZIO

Art. 5 Organi

Gli organi del Consorzio sono:

- A) il Consiglio consortile
- B) la Delegazione consortile

A) il Consiglio consortile

Art. 6 Composizione ed elezione

Il Consiglio consortile si compone di un rappresentante e di un supplente per Comune. Il supplente presenza solo in caso di assenza del rappresentante.

Il rappresentante e il supplente sono designati dai Consigli comunali, rispettivamente dalle Assemblee comunali, su proposta dei Municipi.

E' eleggibile quale rappresentante o supplente nel Consiglio consortile ogni cittadino avente diritto di voto.

La carica è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro della Delegazione consortile e di impiegato del Consorzio.

Art. 7 Competenze

Il Consiglio consortile è l'organo superiore del Consorzio.

In particolare:

- a) esamina e approva i conti preventivi e consuntivi del Consorzio
- b) esercita la sorveglianza sull'amministrazione consortile
- c) autorizza le spese di investimento
- d) provvede alle nomine di sua competenza e, annualmente, a quella del suo Presidente
- e) decide le opere consortili sulla base di preventivi e di progetti definitivi e accorda i crediti necessari
- f) autorizza segnatamente l'acquisizione, la donazione, la successione, la permuta, l'affitto, l'alienazione o il cambiamento di destinazione dei beni consortili
- g) adotta, modifica, sospende e abroga i regolamenti consortili
- h) autorizza la Delegazione a intraprendere, a stare in lite, a transigere o a compromettere; sono riservate le procedure amministrative
- i) esercita tutte le competenze che non sono espressamente conferite dalla Legge ad altro organo

Il Consiglio consortile fissa il termine entro il quale il credito di cui alle lettere c) ed e) decade se non è utilizzato.

Art. 8 Seduta costitutiva

Ad inizio legislatura la Delegazione uscente convoca i rappresentanti per la seduta costitutiva.

Art. 9 Competenze delegate alla Delegazione consortile; facoltà di delega all'amministrazione consortile

Alla Delegazione sono delegate le competenze di cui all'art. 7 lett. c), e), f), h), i) sino ad un importo massimo per oggetto di Fr. 10'000.-.

Il limite annuo massimo complessivo di spesa da competenze delegate è di fr. 30'000.-

La Delegazione può delegare al segretario e all'amministrazione consortile competenze decisionali amministrative e spese di gestione corrente, stabilendo gli ambiti delegati, i limiti finanziari delle deleghe e le modalità di controllo.

Art. 10 Funzionamento

Le sedute del Consiglio consortile sono pubbliche e sono dirette dal Presidente del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può discutere e deliberare solo se sono presenti i rappresentanti dei Comuni che dispongono della maggioranza assoluta dei voti.

Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti presenti.

Art. 11 Ritiro e rinvio dei messaggi

I messaggi, ad eccezione di quelli sui conti, possono essere ritirati prima della deliberazione del Consiglio consortile.

Il Consiglio consortile può decidere il rinvio dei messaggi alla Delegazione.

Art. 12 Diritto di voto

I Comuni, e per essi il loro rappresentante, hanno diritto ad un numero di voti proporzionale alle rispettive popolazioni.

I voti da distribuire ai Comuni sono fissati in ragione di un voto ogni 300 abitanti equivalenti (residenti + pernottamenti turistici) o frazione superiore alla metà.

Ogni Comune ha diritto ad almeno un voto.

Nessun Comune può avere la maggioranza assoluta dei voti; in tal caso i voti eccedenti sono decurtati.

La ripartizione dei voti è stabilita, all'inizio di ogni quadriennio, tenendo conto della popolazione equivalente precedente l'anno dell'elezione, secondo le statistiche ufficiali.

Art. 13 Coinvolgimento dei Comuni

Progetti e preventivi definitivi e piano di finanziamento relativi agli investimenti sono preventivamente inviati ai Municipi dei Comuni consorziati ed ai rispettivi rappresentanti, almeno quattro mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Gli altri oggetti di competenza del Legislativo consortile, segnatamente i conti preventivi e consuntivi annuali, vanno trasmessi ai Municipi dei Comuni consorziati e ai rispettivi rappresentanti, almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

Se il Municipio di un Comune consorziato ne fa richiesta, la Delegazione consortile è tenuta in ogni tempo a fornire ragguagli e documentazione sulla gestione del Consorzio.

Art. 14 Istruzione e revoca dei rappresentanti

I rappresentanti in Consiglio consortile agiscono secondo le istruzioni impartite dai rispettivi Municipi e redigono un resoconto annuale al loro indirizzo.

I rappresentanti possono essere revocati dai rispettivi Legislativi, riservato il diritto dei Municipi di decidere la sospensione temporanea; in tal caso partecipa il supplente.

Art. 15 Sedute ordinarie e straordinarie

Il Consiglio consortile si riunisce:

a) in seduta ordinaria

entro la fine del mese di aprile per deliberare sui conti consuntivi;

entro la fine del mese di dicembre per deliberare sui conti preventivi.

b) in seduta straordinaria quando ciò sia chiesto:

- dalla Delegazione consortile;

- da almeno un quinto dei Municipi dei Comuni consorziati con domanda scritta e motivata indicante gli oggetti da discutere.

Presidente e Delegazione fissano la data della sessione e, con preavviso di almeno sette giorni, ne ordinano la convocazione con comunicazione personale scritta ai rappresentanti comunali, ai Municipi e con avviso agli albi comunali.

La convocazione d'urgenza deve pervenire ai rappresentanti e ai Municipi al più tardi entro il giorno antecedente la riunione.

B) Delegazione consortile

Art. 16 Composizione

La Delegazione consortile si compone di cinque membri.
Un Comune non può avere la maggioranza assoluta dei membri.

Art. 17 Nomina della Delegazione

La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.
E' eleggibile quale membro della Delegazione consortile ogni cittadino avente domicilio nel comprensorio consortile, esclusi i rappresentanti dei Comuni in Consiglio consortile.
La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o di impiegato del Consorzio.

La nomina avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi. Se per l'elezione dei membri della Delegazione vi sono più proposte rispetto al numero degli eleggendi, le stesse vengono tutte messe singolarmente ai voti.

Nella scelta dei membri della Delegazione il Consiglio consortile deve possibilmente tenere conto di criteri di esperienza, formazione, competenza e di un'equa rappresentanza regionale.

Art. 18 Presidente

Presidente e Vicepresidente della Delegazione consortile sono eletti dalla Delegazione al suo interno a scrutinio segreto.

In presenza di più proposte le stesse vengono messe singolarmente ai voti, sono eletti i candidati con il maggior numero di voti. In presenza di una sola proposta la nomina è tacita.

Art. 19 Competenze

La Delegazione consortile dirige l'amministrazione del Consorzio, ne cura gli interessi; essa è, segnatamente, organo esecutore delle decisioni del Consiglio consortile e rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi.

La Delegazione consortile esercita in particolare le seguenti funzioni:

- a) allestisce ogni anno il conto preventivo e consuntivo;
- b) provvede all'incasso delle quote a carico dei Comuni, delle tasse e dei contributi di enti pubblici e ai finanziamenti pervenuti da altre fonti;
- c) provvede all'incasso dei crediti e al pagamento degli impegni nei limiti fissati dal preventivo;
- d) cura l'esecuzione dei regolamenti consortili;
- e) nomina il segretario consortile e gli impiegati del Consorzio;
- f) designa l'organo di controllo esterno giusta l'art. 22;
- g) delibera sulle offerte presentate in seguito a concorso, secondo le norme della Legge sulle commesse pubbliche del 20 febbraio 2001 (LCPubb) e successive modifiche.

Essa esplica le competenze delegate secondo l'art. 9 statuto.

Art. 20 Funzionamento

La Delegazione è convocata dal suo Presidente per le sedute ordinarie nei giorni prestabiliti; inoltre quando egli lo ritiene necessario o su richiesta di un terzo dei membri della Delegazione.

Il Presidente dirige le sedute.

Per validamente deliberare alla seduta deve essere presente la maggioranza assoluta dei membri.

Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti, senza possibilità di astenersi. In caso di parità viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva; in caso di nuova parità è determinante il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.

La Delegazione consortile per il resto funziona per analogia secondo le norme del Titolo II capitolo IV Legge organica comunale, tranne gli artt. 80, 81, 82, da 106 a 112 inclusi e 116.

CAPITOLO III - TENUTA DEI CONTI E ORGANO DI CONTROLLO ESTERNO

Art. 21 Tenuta dei conti

La tenuta della contabilità è eseguita secondo le modalità previste dalla Legge organica comunale, dal Regolamento sulla gestione finanziaria e contabilità dei Comuni e dalle Direttive emanate dalla Sezione degli enti locali.

Art. 22 Designazione e compiti dell'organo di controllo esterno

L'organo di controllo esterno è designato dalla Delegazione per un periodo di legislatura, sentito il preavviso dei Municipi dei Comuni consorziati.

Esso verifica la conformità della contabilità alle modalità previste all'art. 21.

Art. 23 Conti preventivi

La Delegazione consortile, almeno due mesi prima della data della convocazione del Consiglio consortile, invia copia dei conti preventivi ai Municipi dei Comuni consorziati, ai rappresentanti comunali e al Consiglio di Stato.

Art. 24 Conti consuntivi

La Delegazione consortile invia una copia dei conti consuntivi ai Municipi, ai rappresentanti comunali in Consiglio consortile, al Consiglio di Stato e all'organo di controllo esterno almeno due mesi prima della seduta del Consiglio consortile.

L'organo di controllo esterno redige il suo rapporto all'indirizzo della Delegazione e dei Municipi entro un mese dalla seduta del Consiglio consortile.

I Municipi dei Comuni consorziati possono chiedere verifiche e informazioni puntuali all'organo di controllo.

La Delegazione consortile trasmette copia dei consuntivi approvati al Consiglio di Stato.

CAPITOLO IV - FINANZIAMENTO

~~Art. 25~~ **Finanziamento**

~~Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:~~

- ~~a) le quote di partecipazione dei Comuni~~
- ~~b) i sussidi di enti pubblici~~
- ~~c) l'imposizione di tasse e di contributi~~

Art. 25 **Finanziamento**

Il Consorzio provvede al proprio finanziamento mediante:

- a) i proventi della vendita degli imballaggi ufficiali per i rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili (tassa sul quantitativo)
- b) le quote di partecipazione dei Comuni
- c) i sussidi di enti pubblici
- d) le tasse ed i contributi, per prestazioni particolari

Art. 25 **Tassa sul quantitativo**

La tassa sul quantitativo è determinata in funzione del volume di rifiuti prodotti ed è destinata a finanziare i costi di smaltimento (esclusa la raccolta) dei rifiuti solidi urbani (RSU) combustibili non riciclabili contenuti nei sacchi ufficiali della spazzatura, compresi i costi di produzione e di distribuzione di questi ultimi (IVA inclusa).

Bis

Gli importi proporzionali al volume dei RSU sono prelevati tramite la vendita dei sacchi ufficiali il cui prezzo è fissato annualmente dalla Delegazione consortile entro i limiti stabiliti dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino.

~~Art. 26~~ **Quote di partecipazione dei Comuni**

~~Le quote di partecipazione dei Comuni alle spese di gestione corrente e di investimento sono stabilite come segue:~~

~~il totale dei costi di gestione, dedotti i sussidi, le tasse ed i contributi, sono suddivisi proporzionalmente al totale degli abitanti equivalenti (abitanti residenti + pernottamenti turistici) di ciascun Comune.~~

~~I dati relativi agli abitanti residenti ed ai pernottamenti turistici sono quelli pubblicati dall'Annuario statistico ufficiale e rispettivamente dall'Ente turistico di Vallemaggia per l'anno precedente l'esercizio in corso. Essi sono da aggiornare annualmente.~~

Art. 26 **Quote di partecipazione dei Comuni**

Le quote di partecipazione dei Comuni alle spese di gestione corrente e di investimento sono stabilite come segue:

il totale dei costi di gestione, dedotti i proventi della tassa sul quantitativo, i sussidi, le tasse ed i contributi, sono suddivisi proporzionalmente al totale degli abitanti equivalenti (abitanti residenti + pernottamenti turistici) di ciascun Comune.

I dati relativi agli abitanti residenti sono quelli pubblicati annualmente dall'Ufficio di statistica (USTAT). I dati relativi ai pernottamenti turistici sono quelli pubblicati dall'Organizzazione turistica regionale competente. Essi sono da aggiornare annualmente.

Art. 27 Sussidi di enti pubblici

Sono quelli versati dallo Stato previsti dalle diverse leggi e ordinanze. Al loro incasso provvede direttamente il Consorzio a beneficio, secondo i casi, del Comune interessato oppure compreso nel riparto dei costi di gestione corrente.

~~**Art. 28 Imposizione di tasse e di contributi**~~

~~Il Consorzio emette tasse unicamente:~~

- ~~a) ai campeggi ufficiali,~~
- ~~b) alle case di cura e agli istituti scolastici disponenti di contenitori propri,~~
- ~~c) ai negozi, esercizi pubblici, industrie o artigiani disponenti di contenitori propri, previa autorizzazione da parte del Comune sede dell'utente.~~

~~La Delegazione consortile, se lo ritiene necessario, può richiedere contributi alle ditte di artigianato commercio industria per la consegna di rifiuti ingombranti e speciali.~~

~~Le tasse ed i contributi sono fissate dal regolamento che ne stabilisce le modalità.~~

~~I Comuni restano competenti per il prelievo delle tasse nei confronti delle categorie non citate alle lettere a) b) c)~~

Art. 28 Tasse e contributi per prestazioni particolari

Per prestazioni particolari, segnatamente

1) alle categorie di utenti che dispongono di contenitori propri secondo l'art. 40 del Regolamento consortile:

- a) campeggi ufficiali,
- b) case di cura e istituti scolastici,
- c) aziende commerciali, esercizi pubblici, industrie o artigiani (persone giuridiche),

2) ad economie domestiche e imprese (persone giuridiche) per l'apporto di rifiuti ingombranti e speciali,

il Consorzio preleva tasse e contributi sulla base delle spese effettive sostenute. La copertura finanziaria di tali prestazioni è specificata nel Regolamento consortile.

Art. 29 Doppia tassazione dei domiciliati nel comprensorio

Non è consentita la doppia tassazione dei domiciliati nel comprensorio consortile nel caso che essi siano proprietari o locatari di residenze secondarie in altri Comuni del comprensorio, adibite unicamente ad uso proprio e dei membri dell'economia domestica.

Art. 30 Contributo agli investimenti comunali

I Comuni che contribuiscono alla diminuzione dei costi di trasporto dei rifiuti tramite adeguati investimenti, possono beneficiare di un contributo annuo all'investimento il cui ammontare è stabilito nel preventivo.

CAPITOLO V - NORME VARIE

Art. 31 Segretario consortile e dipendenti

Il segretario consortile è nominato dalla Delegazione consortile e funge nel contempo da segretario del Consiglio consortile.

Ai dipendenti consortili sono applicabili analogamente i disposti del Titolo III Capitolo I Legge organica comunale (art. 125 e segg. LOC) e l'apposito Regolamento organico.

Art. 32 Retribuzioni ai membri degli organi consortili (Art. spostato dal Regolamento)

~~In essequio allo Statuto~~ Sono fissate le seguenti retribuzioni:

a) i membri del Consiglio consortile ~~e della Commissione della gestione~~ hanno diritto ai gettoni di presenza dell'importo di fr. 50.- per ogni riunione presenziata.

b) i membri della Delegazione consortile ricevono i seguenti onorari fissi:

- il presidente fr. 2'000.- l'anno
- il vice-presidente fr. 600.- l'anno
- i membri fr. 400.- l'anno

Gli stessi hanno inoltre il diritto ai gettoni di presenza dell'importo di fr. 50.- per ogni riunione presenziata.

c) per i sopralluoghi o riunioni di natura particolare i membri del Consiglio consortile, ~~della Commissione della gestione~~ e della Delegazione consortile, hanno diritto alle seguenti indennità:

- per una giornata fr. 260.-
- per mezza giornata fr. 130.-

nonché al rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio.

Art. 33 Diritto di firma

Le firme congiunte del Presidente o del Vicepresidente con il Segretario vincolano il Consorzio di fronte a terzi.

Art. 34 Scioglimento e liquidazione del Consorzio

Per lo scioglimento del Consorzio occorre una decisione a maggioranza assoluta dei Comuni consorziati e dei voti del Consiglio consortile.

Il presente Statuto entra in vigore con la ratifica della Sezione degli Enti locali.

Approvato dalle Assemblee comunali di:

Bosco Gurin il

Campo Vallemaggia il

Cerentino il

Linescio il

Approvato dai Consigli comunali di:

Avegno Gordevio il

Cevio il

Lavizzara il

Maggia il

Approvato dalla Sezione degli Enti locali il